

D.L. 545/96

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni

*Aggiornamento alla GU 06/09/97 290
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
C) Radiodiffusione e televisione*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

- 1.** Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata. - 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.
- 2.** Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (3), sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
 - a)** della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
 - b)** della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
 - c)** della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.
- 3.** Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo (4).

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5 (6).

6 (7).

7 (8).

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (9), secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 (10), e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (5).

10 (11).

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (12), deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (13), come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (14), nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 (9), inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 (15) non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993 (15). E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993 (15).

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15 (16).

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (17), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (18), è fissata al 30 per cento.

18 (19).

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (18), come sostituito dal comma 18 del presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il

decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 (20), è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21 (21).

22. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (23), sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (24), un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messengerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (25), all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (25), e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (18), e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (25), e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

- a)** denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
- b)** denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
- c)** sede legale;
- d)** elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
- e)** numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
- f)** contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (26), dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (27), come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (27), e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (28), uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (27), devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34 (29).

35 (30).

36 (31).

37 (32).

38 (33).

39 (34).

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (27), e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250 (27).

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (35).

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (36), e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (37), e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997 (37/a).

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (38);

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 (39);

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73 (39);

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (40);

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (41), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (41), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (42), limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48 (43).

49. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (44), per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

52 (45).

53 (46).

54 (47).

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (48), si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (48), le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (49), si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (48), e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. [Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (50). Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (51), è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere] (51/a).

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (52), le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 (53), la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (54), la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (55), tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 59.

71 (56) (57).

2. (58).

3. (58).

4. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A (59)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	144.195	8.000	5.385	158.000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a	34.100	432.000	7.600	73.600

categoria; navi di lusso.				
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.500	333.000	7.600	73.600
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi dipartiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla L. 28 dicembre 1989, n. 421.	22.800	215.500	3.800	36.850

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI (Escluse taxa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone base televisione		
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella della sala di proiezione e spettacolo	Maggiorazione per posto
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .	432.000	432.000	960
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	432.000	432.000	720
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	432.000	432.000	480
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	432.000	432.000	240
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) .	333.000	333.000	12

Categorie	Canone supplementare	
	Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .	6% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	5% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	4% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	3% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	2% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) Con potenza non superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.600	2.700	1.080	32.800

3.2) Con potenza superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.600	30.000	1.080	60.100

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusionsi televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

TABELLA B (60)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	147.525	8.000	5.505	161.450

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a categoria; navi di lusso.	34.900	441.950	7.750	75.300
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere, esercizi pubblici di 4 ^a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	27.100	340.650	7.750	75.300
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla L. 28 dicembre 1989, n. 421.	23.300	220.450	3.900	37.700

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone base televisione		
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella della sala di proiezione e spettacolo	Maggiorazione per posto
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .	441.950	441.950	1.000
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1 ^a categoria	441.950	441.950	750
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2 ^a categoria	441.950	441.950	500
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3 ^a categoria	441.950	441.950	250
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4 ^a e 5 ^a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) .	340.650	340.650	125

Categorie	Canone supplementare	
	Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .	6% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1 ^a categoria	5% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2 ^a categoria	4% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3 ^a categoria	3% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4 ^a e 5 ^a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	2% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Segue tabella

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza non superiore a 26 CV e altri autoveicoli:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	29.275	2.700	1.105	33.500

3.2) Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza superiore a 26 CV e unità da diporto (navi, imbarcazioni, natanti):

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	29.275	30.000	1.105	60.800

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusionsi televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300). Lo stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 agosto 1996, n. 444. Ha disposto, inoltre, quanto alle disposizioni per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.a., che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 28 febbraio 1994, n. 141, D.L. 29 aprile 1994, n. 263, D.L. 30 giugno 1994, n. 418, D.L. 29 agosto 1994, n. 517, D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, D.L. 22 dicembre 1994, n. 721, D.L. 28 febbraio 1995, n. 56, D.L. 29 aprile 1995, n. 134, D.L. 28 giugno 1995, n. 252, D.L. 28 agosto 1995, n. 355, D.L. 27 ottobre 1995, n. 441, D.L. 23 dicembre 1995, n. 543, D.L. 26 febbraio 1996, n. 76, D.L. 26 aprile 1996, n. 212, D.L. 22 giugno 1996, n. 330, D.L. 8 agosto 1996, n. 438, D.L. 23 ottobre 1996, n. 540);

quanto alle disposizioni per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 23 dicembre 1995, n. 545, D.L. 26 febbraio 1996, n. 80, D.L. 26 aprile 1996, n. 216, D.L. 22 giugno 1996, n. 334, D.L. 8 agosto 1996, n. 442 e D.L. 23 ottobre 1996, n. 544);

quanto alle disposizioni concernenti i servizi audiotex e videotex, che prestano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 26 febbraio 1996, n. 87, D.L. 26 aprile 1996, n. 222, D.L. 22 giugno 1996, n. 334, D.L. 8 agosto 1996, n. 442, D.L. 23 ottobre 1996, n. 544);

quanto alle disposizioni in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 26 aprile 1994, n. 252, D.L. 30 giugno 1994, n. 421, D.L. 29 agosto 1994, n. 520, D.L. 28 ottobre 1994, n. 606, D.L. 23 dicembre 1994, n. 728, D.L. 1° marzo 1995, n. 59, D.L. 29 aprile 1995, n. 137, D.L. 28 giugno 1995, n. 254, D.L. 28 agosto 1995, n. 356, D.L. 27 ottobre 1995, n. 442, D.L. 23 dicembre 1995, n. 544, D.L. 26 febbraio 1996, n. 77, D.L. 26 aprile 1996, n. 213, D.L. 22 giugno 1996, n. 331, D.L. 8 agosto 1996, n. 439, D.L. 23 ottobre 1996, n. 541.)

(1/a) Il titolo è stato così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650.

(2) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.

(3) Riportata alla voce COMUNITÀ EUROPEE.

(4) Si ritiene opportuno riportare in calce al presente decreto le tabelle A e B allegate al D.L. 23 ottobre 1996, n. 540, non convertito in legge, contenenti gli importi dei canoni richiamati dal presente comma, valevoli per l'anno 1996, e confermati, per l'anno 1997, dalle disposizioni del D.M. 29 novembre 1996 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297) e da quelle di cui al presente comma 3.

(5) Riportato al n. C/LXVII.

(6) Sostituisce con un solo comma i commi 1 e 2 dell'art. 2, L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata al n. C/LXIII.

(7) Aggiunge l'art. 2-bis alla L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata al n. C/LXIII.

(8) Aggiunge un periodo all'art. 2, comma 7, lett. b), L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata al n. C/LXIII.

(9) Riportata al n. C/XXI.

- (10) Riportata al n. C/LXIII.
- (11) Sostituisce l'art. 9, comma 1, L. 6 agosto 1990, n. 223, riportata al n. C/LI.
- (12) Riportato al n. C/LVI.
- (13) Riportata al n. C/LI.
- (14) Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (15) Riportato al n. C/LXIV.
- (16) Aggiunge un periodo all'art. 6, comma 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 323, riportato al n. C/LXIV.
- (17) Riportato al n. C/LVIII.
- (18) Riportata al n. C/LI.
- (19) Sostituisce il comma 8 dell'art. 8, L. 6 agosto 1990, n. 223, riportata al n. C/LI.
- (20) Riportato al n. C/LXV.
- (21) Sostituisce il comma 18 dell'art. 16, L. 6 agosto 1990, n. 223, riportata al n. C/LI.
- (22) Riportato al n. C/LXIV.
- (23) Riportata alla voce ELEZIONI.
- (24) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
- (25) Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (26) Riportato alla voce SOCIETÀ COMMERCIALI.
- (27) Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (28) Riportata al n. C/LI.
- (29) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (30) Sostituisce l'alea del comma 10 dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (31) Aggiunge il comma 11-bis all'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (32) Aggiunge il comma 11-ter all'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (33) Sopprime l'ultimo periodo all'art. 2, comma 32, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
- (34) Modifica il comma 2 dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.

- (35) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
- (36) Riportata alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
- (37) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
- (37/a) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249, riportata al n. C/LXXII.
- (38) Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (39) Riportato alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
- (40) Riportata al n. C/LI.
- (41) Riportato al n. C/LXIV.
- (42) Riportato al n. C/LVI.
- (43) Aggiunge l'art. 15-bis alla L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata alla voce AUTORE (DIRITTO DI).
- (44) Riportata alla voce MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.
- (45) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce COMUNITÀ EUROPEE.
- (46) Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce COMUNITÀ EUROPEE.
- (47) Modifica il comma 2 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce COMUNITÀ EUROPEE.
- (48) Riportata alla voce COMUNITÀ EUROPEE.
- (49) Riportato alla voce AUTORE (DIRITTO DI).
- (50) Riportata alla voce AUTORE (DIRITTO DI).
- (51) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
- (51/a) Comma abrogato dall'art. 27, L. 7 agosto 1997, n. 266, riportata alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
- (52) Riportata alla voce TEATRI.
- (53) Riportato alla voce SPETTACOLI PUBBLICI (DIRITTI ERARIALI SUGLI).
- (54) Riportata alla voce CINEMATOGRAFIA.
- (55) Riportata alla voce MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.
- (56) Inserisce i commi 2-bis e 2-ter all'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, riportato alla voce TURISMO.
- (57) Il presente art. 1 così sostituisce gli originari articoli 1, 2 e 3 per effetto della legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650.

(58) Gli originari articoli 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con un unico articolo 1, per effetto della legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650.

(59) Si ritiene opportuno riportare le tabelle A e B allegate al D.L. 23 ottobre 1996, n. 540, non convertito in legge, contenenti gli importi dei canoni vevoli per l'anno 1996 e confermati, per l'anno 1997, dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

(60) Si ritiene opportuno riportare le tabelle A e B allegate al D.L. 23 ottobre 1996, n. 540, non convertito in legge, contenenti gli importi dei canoni vevoli per l'anno 1996 e confermati, per l'anno 1997, dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.